



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 60 del 15/11/11

OGGETTO: Tribunale di Catania – sez. lavoro- ricorso al G.L. ad istanza del Dr. Aiello Antonino c/ESA – esecuzione sentenza n.2494/2017 – **Riconoscimento debito fuori bilancio.**

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che il Dr. Aiello Antonino, nato a Motta S. Anastasia il 13-08-1952, dipendente di questo Ente con contratto a tempo interminato ed inquadrato nell'Area C – pos. economica C3 - qualifica di Direttore Agrario Coordinato, con precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto al Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, deposito il 16-09-2006, aveva chiesto, previa declaratoria di illegittimità dell'Ordine di Servizio n.28 del 30-06-2006 con il quale lo stesso, in forza presso il Centro M. A. di Catania, veniva assegnato alla Sede Provinciale di Catania, con l'incarico di Responsabile, per assolvere i compiti della gestione degli immobili in carico alla stessa Sede e di curarne il relativo contenzioso, la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato in mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta; detto Ordine di Servizio è stato successivamente revocato a seguito dell'ordinanza pronunciata in data 27-02-2007 dal G. L. del Tribunale di Catania e, pertanto, il Dr. Aiello Antonino, in esecuzione della predetta ordinanza, con Ordine di Servizio n.87 del 20-04-2007 veniva riammesso nella funzione di Capo Centro di Meccanizzazione Agricola di Catania;

che dal momento dunque del trasferimento dal Centro di Meccanizzazione Agricola di Catania 01-07-2006 alla sua riammissione 20-04-2007, meno di nove mesi, avrebbe subito dall'Amministrazione atteggiamenti configurabili come "mobbing" e "straining" che gli avrebbero causato gravi all'equilibrio emotivo, alla sua capacità lavorativa e depressione ha proposto un successivo ricorso ex art. 409 c.p.c., notificato a mezzo posta il 17-01-2009, al G.L. del Tribunale di Catania con il quale ha chiesto:

il risarcimento del danno biologico e alla salute subito a causa del'ingiusto demansionamento di cui all'Ordine di Servizio n.28 del 30-06-2006 con il quale il Dr. Aiello Antonino, in forza presso il Centro M. A. di Catania, veniva assegnato alla Sede Provinciale di Catania con l'incarico di Responsabile per assolvere i compiti della gestione degli immobili in carico alla stessa Sede e di curarne il relativo contenzioso;

il risarcimento del danno alla professionalità subito dal 03-07-2006 al 20-04-2007 (data di reintegra presso il Centro di Meccanizzazione Agricola di Catania) ;

il risarcimento del danno esistenziale;

il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su tutte le somme, oltre a compensi e spese di giudizio;

CONSIDERATO che l'ESA si è regolarmente costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

VISTA la sentenza n.2494//2017 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania ha condannato l'ESA:

al pagamento della somma di € 80.955,00 per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, oltre accessori di legge;

al pagamento delle spese processuali liquidate in € 5.870,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Emilio Mascheroni;

ha posto a carico dell'ESA le spese di CTU, in favore del Dr. Bruno Claudio Mauceri liquidate in € 290,00 per onorario oltre CPA e IVA;

ha disposto, altresì, in considerazioni delle evidenti antinomie che emergono dalle deposizioni dei testi e dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Catania per le valutazioni di sua competenza;

VISTA la nota prot. n.54189 del 21-07-2017 con la quale l'Avvocatura dello Stato di Catania ha comunicato che...."il provvedimento reso all'esito di approfondita istruttoria (documentale, testimoniale e CTU) è ben motivato e come tale non appare utilmente impugnabile né in ordine all'an né in ordine al quantum debeatur.....reputa inopportuna la proposizione di gravame, anche al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle somme di cui sopra, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad un ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione provvisoria del bilancio 2019 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi; trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante; che il debito di che trattasi è un debito fuori bilancio;

CONSIDERATO che l'Ente, per motivazioni e responsabilità non ascrivibili allo stesso, ha operato per due EE.FF. consecutivi (2018 e 2019) in regime di gestione provvisori a causa dell'impossibilità tecnica ad approvare i due bilanci previsionali di cui in argomento;

RITENUTO, nonostante quanto superiormente riportato, di dover adottare senza ulteriore indugio il presente provvedimento per le indicazioni di cui al Dlgs. 118/11 e ss.mm. nonché per compulsare gli organi di controllo competenti per la individuazione di eventuali responsabilità contabili, amministrative, per il subito danno erariale;

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 04/10/2019;

PRESO ATTO del parere espresso in via preventiva dal CDR in data 13/11/19 parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n.61396 del 09/11/19 con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/11/19;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto:

PROPONE:

di procedere al riconoscimento del superiore debito di complessivi € 121.431,60 (di cui € 80.955,00 per il danno non patrimoniale, € 17.309,69 per interessi legali calcolati dalla data del luglio 2006 sino al 31-03-2019 ed € 14.248,08 per rivalutazione monetaria, € 8.565,03 per spese legali con distrazione in favore del procuratore Avv. Emilio Mascheroni ed € 353,80 per la CTU espletata dal Dr. Bruno Claudio Mauceri) in favore del Dr. Aiello

Antonino di cui alla superiore sentenza n.2494/2017 emessa dal G.L. del tribunale di Catania, notificata a questo Ente, munita di formula esecutiva, il 18-07-2018;

di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali, compreso la regolarizzazione contabile del superiore debito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Concetta Castiglia

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
Dr. Domenico Di Aquila

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI

Il Dirigente
Dr. Franco Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: _____

IMPEGNO: _____

SUBIMPEGNO: _____

NEGATIVO


Visto l'atto di provvedimento in
rilascio il presente parere per le
conseguenti regolarizzazioni contabili.

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Muscarella

IL DIRIGENTE
(Dott. G. Muscarella)

Art. 20, 3 comma, L.R. n.19/2005
Si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
Dr. Fabio Marino



Deliberazione n° 40

Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Tribunale di Catania - sez. lavoro - ricorso al G.L. ad istanza del Dr. Aiello Antonino c/ESA - esecuzione sentenza n. 2494/2017 - Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemiladicianove il giorno 15 del mese di novembre in Palermo presso la Sede centrale dell'E.S.A..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento del Commissario ad Acta nella qualità di Presidente Dr. Antonino Cosimo D'Amico e dei Consiglieri Sigg.ri Calogero Sardo e Giosuè Catania.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Componenti Dr. Vincenzo Marinello e Dr. Cilea Eustachio Assente giustificata la Presidente Dr.ssa Agate Caterina.

Assiste il Direttore Generale Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75; VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. 21820 del 07/09/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale al Dr. Fabio Marino;

VISTA la delibera n. 33/C.A. del 20/09/2019 che prende atto della nota prot. 42460 del 02/09/2019 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 Enti Vigilati con la quale si autorizza il Direttore, Dr. Fabio Marino, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale;

VISTO il D. P. n. 160/ Serv. 1°/S.G. del 2 maggio 2017, con il quale viene costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 115/Serv. 1°/S.G. del 05 aprile 2017, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.A. n. 109/Gab. del 23 ottobre 2019, con il quale il Dr. Antonino Cosimo D'Amico è stato nominato Commissario ad Acta nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota di convocazione del C. di A. Prot. n. 12615 del 13/11/2019 per il giorno 15/09/2019 con la quale si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Vista la nota prot. n.

ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20, 3 comma, L.R. n.19/2005;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

All'Unanimità

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere al riconoscimento del superiore debito di complessivi € 121.431,60 (di cui € 80.955,00 per il danno non patrimoniale, € 17.309,69 per interessi legali calcolati dalla data del luglio 2006 sino al 31-03-2019 ed € 14.248,08 per rivalutazione monetaria, € 8.565,03 per spese legali con distrazione in favore del procuratore Avv. Emilio Mascheroni ed € 353,80 per la CTU espletata dal Dr. Bruno Claudio Mauceri) in favore del Dr. Aiello Antonino di cui alla superiore sentenza n.2494/2017 emessa dal G.L. del tribunale di Catania, notificata a questo Ente, munita di formula esecutiva, il 18-07-2018;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali e consequenziali, compreso la regolarizzazione contabile del superiore debito.

La presente deliberazione – insistente in ambito di riconoscimento di debito – sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

IL PRESIDENTE

IL COMMISSARIO AD ACTA
n.q. di **PRESIDENTE**
Dr. Antonino Cosimo D'Amico